

DETERMINA DIRIGENZIALE

AA - SEZIONE AFFARI GENERALI, PATRIMONIO E LAVORI PUBBLICI, ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI, DIGITALIZZAZIONE

N° 1678 del 15/11/2021

Oggetto:	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ “THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.” DELLA FORNITURA DI APPARECCHIATURA SCIENTIFICA – ESTRATTORE ACCELERATO CON SOLVENTE MOD.ASE 350 DA DESTINARE AI LABORATORI DEL DISTRETTO PROV.LE DI L’AQUILA. INDIZIONE PROCEDURA SOTTOSOGLIA AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT A) DEL D.LGS.50/2016. TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA NEL BANDO “BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”. CIG 8967157C0A.
-----------------	---

Estensore	Rita Aloisio
Responsabile del Procedimento	Rita Aloisio
Posizione Organizzativa	Vacante

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che presso i laboratori della Sezione Chimica Ambientale del distretto prov.le di L'Aquila è attualmente in dotazione un Estrattore Accelerato con Solvente Mod. ASE350, acquistato con Delibera n°25 del 26/02/2009, nell'ambito della Convenzione Arta-Regione Abruzzo "Progetto Inquinamento Diffuso", dalla società Dionex S.p.A. di San Donato Milanese (MI), acquisita nel 2011 dalla società Thermo Fisher S.p.A.
- che la suddetta strumentazione scientifica viene utilizzata nella fase preparativa di matrici solide per l'analisi di molti parametri come IPA, Idrocarburi, PCB, pesticidi;
- che in data 07/10/2021 si è verificato sullo strumento in questione un malfunzionamento, a seguito del quale i tecnici utilizzatori dello strumento hanno ritenuto opportuno e necessario interpellare la società produttrice e fornitrice dello stesso, fornendo al direttore del distretto le indicazioni circa la richiesta di un preventivo per la riparazione;

TENUTO CONTO della indagine effettuata direttamente dal direttore del distretto prov.le di L'Aquila, al fine di valutare l'eventuale convenienza nell'effettuazione di una riparazione dell'ASE 350 non funzionante, attraverso la richiesta di un preventivo alla società Thermo Fisher Scientific S.p.A.;

VISTA la nota Prot.n°0052688 del 28/10/2021 allegata alla presente determina (**Allegato 1**), con la quale il Direttore del distretto prov.le di L'Aquila, specificando quanto sopra detto circa lo strumento ASE 350 già in dotazione ai laboratori, allega l'Offerta N.21631632 del 07/10/2021 (**Allegato 2**), formulata dalla società Thermo Fisher Scientific S.p.A., nella quale viene fornita una quotazione della riparazione, necessaria a garantire la piena e corretta funzionalità dello strumento, pari ad Euro 10.262,00 + IVA al 22% (Euro 12.519,64 IVA inclusa);

CONSIDERATO che la suddetta offerta si intende di massima e che eventuali ore di manodopera e parti di ricambio che si rendessero necessarie in fase di intervento comporterebbero un costo superiore rispetto alla quotazione suddetta e verrebbero fatturate a consuntivo;

CONSIDERATO che l'acquisto di un Estrattore ASE 350 comporterebbe per l'Agenzia un costo di circa Euro 50.000,00 IVA inclusa, come dichiarato dal direttore del distretto nella suddetta nota;

VALUTATO il rischio di dover sostenere, per la riparazione dello strumento ormai obsoleto, un costo di poco inferiore a quello previsto per l'acquisto del nuovo strumento;

VALUTATA la convenienza dell'acquisto rispetto alla riparazione, tenuto conto altresì che una eventuale riparazione non darebbe in ogni caso la certezza del corretto funzionamento dello strumento in quanto ormai vetusto, né darebbe certezza che lo strumento stesso possa subire eventuali guasti nel breve periodo;

PRESO ATTO che nella suddetta nota Prot.n°0052688 del 28/10/2021 il Direttore del



distretto prov.le di L'Aquila fornisce le motivazioni che portano all'indispensabilità di procedere all'acquisto di un nuovo strumento atto a sostituire quello obsoleto, il cui acquisto risale al 2009, ed allo stato attuale non utilizzabile per la prosecuzione delle attività analitiche imposte dalla legge istitutiva a causa di un malfunzionamento;

VALUTATA, secondo quanto sopra detto, la convenienza dell'acquisto rispetto alla riparazione;

PRESO ATTO che, come dichiarato nella sopra citata nota Prot.n°0052688 del 28/10/2021 il Direttore del distretto prov.le di L'Aquila, a seguito di apposita indagine di mercato effettuata attraverso *“una disamina della strumentazione presente sul mercato”* è stato possibile individuare un solo strumento, di produzione della società “THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.” e fornito dalla medesima società, avente caratteristiche e requisiti tecnici minimi necessari al soddisfacimento delle esigenze analitiche;

DATO ATTO che nella suddetta nota viene dichiarato che *“la scelta dell'ASE è dovuta alle caratteristiche dello strumento, che viene infatti utilizzato presso tutte le ARPA, poiché garantisce elevate prestazioni in tempi veloci”*;

ACCERTATO che lo strumento ASE, valutato come il più adatto non solo per il netto risparmio economico ma anche per le sue peculiari caratteristiche (più adatte alle attività analitiche svolte), permette di ottenere risultati in modalità completamente automatizzata, eliminando l'utilizzo di solventi organici tossici ed aumentando le rese di estrazione con riduzione notevole dei tempi di estrazione senza la supervisione di un operatore;

VALUTATE le motivazioni tecniche che portano a preferire la tipologia di estrattore richiesta piuttosto che altri modelli di estrattori presenti sul mercato, tra l'altro a costi più elevati;

DATO ATTO che le *“Linee guida per la scelta dei metodi di analisi di sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE”* di cui alla Delibera del Consiglio SNPA - Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente del 03/10/18, aventi la finalità di agevolare l'armonizzazione dell'approccio analitico e lo scopo di fornire indicazioni metodologiche e tecniche per l'analisi di sostanze prioritarie in accordo con quanto previsto dalla Direttiva 2009/90/CE riguardo ai criteri minimi di prestazione per i metodi di analisi, nel definire e proporre i metodi da utilizzare per determinate attività analitiche, indica l'ASE “Accelerated Solvent Extraction (Estrazione Accelerata con Solvente) quale tecnica prioritaria;

ACCERTATO che le forniture di estrattori da parte delle ARPA presenti sul territorio italiano ricadono totalmente sul modello ASE 350 per motivazioni dovute alle caratteristiche tecniche dello strumento e all'esigenza di garantire l'uniformità delle procedure di analisi fra laboratori ARPA/ARTA, conformando le attività analitiche e i risultati delle stesse in tutte le Agenzie Ambientali anche attraverso strumenti che utilizzino le medesime tecniche, dato che l'accreditamento che interessa i laboratori, quale processo che uniforma ed omogenizza tutti i procedimenti di analisi, garantisce una maggiore attendibilità dei risultati delle stesse;

DATO ATTO altresì che, come comunicato nella succitata nota del Direttore del Distretto di Pescara, nell'ambito della predetta indagine sul mercato, si è proceduto a richiedere un preventivo (Offerta economica numero CPQ-00404055 del 02/02/2021), acquisito al protocollo al n. 0053467 del 03/11/2021 ed allegato al presente atto (**Allegato 3**), per la fornitura della strumentazione di cui trattasi, alla società “THERMO FISHER SCIENTIFIC



S.P.A.” Rodano (MI), ditta esclusivista in Italia per la vendita ed il servizio di riparazione del sistema di estrazione ASE;

DATO ATTO che la quotazione dello strumento ASE 350 effettuata nella suddetta offerta ammonta ad Euro 40.736,30 + IVA al 22% al netto dello sconto, pari ad Euro 29.555,70, praticato sul prezzo di listino in vigore, oltre ad essere comprensiva di installazione e collaudo, 24 mesi di extra garanzia oltre ai 12 mesi di legge (totale 36 mesi di garanzia e due visite di manutenzione preventiva annuale;

CONSIDERATO che la fornitura dello strumento di cui alla suddetta quotazione comprende l'opzione “trade in”, consistente nel ritiro dello strumento ASE attualmente in dotazione ai laboratori ma non utilizzabile in quanto obsoleto e non funzionante a causa di un malfunzionamento che ne rende impossibile l'utilizzo;

CONSIDERATO che i costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, sono compresi nei costi indicati nella proposta economica formulata dalla società Thermo Fisher Scientific S.p.A. come ricompresi nell'importo della quotazione;

VISTA la allegata “*Lettera di Unicità Estrattore Accelerato con solvente ASE 350*”, acquisita al ns.Prot.n°0053268 del 02/11/2021 (**Allegato 4**), dalla quale si evince che...”*la filiale italiana della Thermo Fisher Scientific è l'unica società autorizzata a commercializzare strumentazioni a marchio Dionex Thermo Fisher Scientific sul territorio nazionale*”, in quanto lo strumento ASE basa la sua unicità e infungibilità sui seguenti brevetti di esclusiva proprietà della Thermo Fisher Scientific: 5.843.311-5.547.976-5.660.727-5.785.856;

VISTA la dichiarazione di conformità dello strumento Dionex ASE 350 alla normativa europea, acquisita al ns.Prot.n°0053594 del 03/11/2021 (**Allegato 5**);

CONSIDERATO pertanto che ricorrono le condizioni di natura tecnica per le quali la fornitura può essere affidata unicamente ad un operatore economico determinato, in caso di assenza di concorrenza per motivi tecnici;

RITENUTA la sopra citata offerta:

- confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- congrua, avuto riguardo ai correnti prezzi di mercato di beni analoghi e/o simili e dei servizi inclusi nel prezzo, oltre che in considerazione dello sconto praticato;

VISTA la necessità di provvedere alla fornitura della strumentazione scientifica avente le caratteristiche individuate dal direttore del distretto, ovvero un Sistema di estrazione a liquidi pressurizzato ASE 350 Accelerated Solvent Extractor, attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento della fornitura suddetta

DATO ATTO che l'acquisto della strumentazione scientifica oggetto della presente determina non è stata prevista nel Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2019 – 2020 di cui alla Deliberazione del Direttore Generale n°95 del 20/09/2019;

VISTI gli articoli 4, 5 e 6 della Legge N° 241 del 7 agosto 1990 riguardanti rispettivamente “*Unità organizzativa responsabile del procedimento*”, “*Responsabile del procedimento*” e “*Compiti del responsabile del procedimento*”;



VISTE le Linee guida ANAC N° 3, aggiornate con Delibera del Consiglio N° 1007 dell'11 ottobre 2017, recanti *“Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento (“RUP”) per l'affidamento di appalti e concessioni”*;

RITENUTO di individuare nella persona della D.ssa Rita Aloisio il responsabile unico del procedimento (RUP) per la procedura di affidamento di cui trattasi, ai sensi dell'art.101 e dell'art.31 del D. Lgs 50/2016;

VISTO l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTI i principi di economicità consistente nell'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto e il principio di efficacia consistente nella congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

VISTO il Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*, approvato dal Consiglio dei Ministri n. 112 del 15 aprile 2016 (G.U.R.I. 19.04.2016 n. 91) ed entrato in vigore il 19.04.2016, così come modificato dalla seguente normativa:

- Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 *“Proroga e definizione di termini”* (G.U.R.I. 30.12.2016 n. 304), convertito con Legge 27.02.2017 n. 19 (G.U.R.I. 28.02.2017 n. 49)
- Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (*“Decreto correttivo”*) *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”* (G.U.R.I. 05.05.2017 n. 103)
- Legge 27.12.2017 n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”* (G.U.R.I. 29.12.2017 n. 302)
- Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 *“Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”* (G.U.R.I. 14.12.2018 n. 290)
- Legge 3 maggio 2019, n. 37 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018”* (G.U.R.I. 11.05.2019 n. 109)
- Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 *“Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”* (*“Sblocca Cantieri”*) (G.U.R.I. 18.04.2019 n. 92), convertito con modificazioni con Legge 14.06.2019 n. 55 (G.U.R.I. 17.06.2019 n. 140)
- Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per*



- esigenze indifferibili*” (Decreto “Fiscale”) (G.U.R.I. 26.10.2019 n. 252), convertito con modificazioni con Legge 19.12.2019 n. 157 (G.U.R.I. 24.12.2019 n. 301)
- Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (Decreto “Cura Italia”) (G.U.R.I. 17.03.2020 n. 70), convertito con modificazioni con Legge 24.04.2020 n. 27 (G.U.R.I. 29.04.2020 n. 110)
 - Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*” (Decreto “Rilancio”) (G.U.R.I. 19.05.2020 n. 128), convertito con modificazioni con Legge 17.07.2020 n. 77 (G.U.R.I. 18.07.2020 n. 180);

VISTO l'art.36 comma 2 lett b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 (Nuovo codice degli appalti) e s.m. i.;

RILEVATO, quindi, che in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 è possibile l'affidamento diretto, anche senza necessità di un'indagine esplorativa del mercato e di una valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;

VISTO l'articolo 51 del suddetto D.L. 77/2021, nel quale vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le disposizioni riguardanti le procedure derogatorie, precedentemente previste fino al 31 dicembre 2021, per gli affidamenti “sotto soglia”, e contestualmente vengono altresì modificate le modalità di affidamento di tali lavori, prevedendo un innalzamento della soglia dell'affidamento diretto per forniture e servizi, da Euro 75.000 a Euro 139.000,00, fermo restando che “*la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di piu' operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;

VISTO l'articolo 32, comma 2, del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO altresì che, secondo quanto disposto dagli articoli 32, comma 2) secondo periodo e 36, comma 2, lettera a) del Codice dei contratti pubblici, per gli appalti di valore inferiore a 40.000 euro (Euro 75.000,00 ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 ed € 139.000,00 ex art.51 del D.L.77 del 31/05/2021) è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, tramite determina a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore;

CONSIDERATO l'Art. 36 (Contratti sotto soglia), c. 7 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 che prevede che L'ANAC con proprie linee guida stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti e migliorare la qualità delle procedure di cui al presente articolo;

CONSIDERATA la Delibera del Consiglio ANAC del 26 ottobre 2016, n. 1097 – Linee Guida n.4, di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “*Procedure per l'affidamento dei*



contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, individuazione degli operatori economici” e le successive Linee Guida dell’ANAC e i relativi aggiornamenti;

VISTO l’art. 26, comma 3 della legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Decreto Legge n.95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n.135 del 07.08.2012, che prevede all’art.1 comma 1;

VISTO l’art. 1, comma 3 della citata Legge 135/2012;

VISTO il disposto dell’art. 1, c. 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’articolo 1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, in virtù del quale, per gli acquisti di importo compreso tra 5.000 euro e la soglia comunitaria, le amministrazioni pubbliche di cui all’art.449 della stessa legge sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della P.A. ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art.328 del D.P.R. n.327/2010;

VISTO l’articolo 1, comma 510, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, secondo cui “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

VISTO l’art.37 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 ribadisce l’obbligo per le stazioni appaltanti “di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa”;

CONSIDERATO che non è ancora vigente il sistema di qualificazione previsto dall’art. 38 del D.lgs.50/2016;

CONSIDERATO che il legislatore ha ritenuto di dare preferenza a procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come stabilito dall’art. 58 del D.Lgs.50/2016;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria da parte del RUP si è accertato che il bene in questione non è offerto, allo stato attuale, dalle Convenzioni Consip attive ovvero in quelle di altri soggetti aggregatori (articolo 26 Legge N° 488 del 23 dicembre 1999 e s.m.i.);

PRESO ATTO della necessità di garantire il suddetto approvvigionamento nel più breve tempo possibile, atteso che lo strumento oggetto della fornitura è indispensabile a garantire lo svolgimento delle attività analitiche imposte all’Agenzia dalla legge istitutiva;

RITENUTO di procedere per l’acquisizione della fornitura in oggetto ai sensi degli artt. 30, co.1, e 36, co.1, del D.Lgs n. 56 /2017, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di



partecipazione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

RITENUTO quindi, al momento, che il mercato elettronico di Consip spa (MEPA), al quale si intende ricorrere per detta fornitura, possa rientrare nella modalità prevista dalla norma sopra indicata;

DATO ATTO che la suddetta società è in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale e tecnica (art.83 del D.Lgs.50/2016):

- Regolare iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (C.C.I.A.A.), quale requisito professionale previsto dall'art. 83 comma 1 lett.a) e comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, (**Allegato 6**)
- Certificazioni UNI EN ISO 9001.2015 - SCAD 15/07/2024 (**Allegato 7**), UNI EN ISO 14001.2015 - SCAD 14/07/2024 (**Allegato 8**);

TENUTO CONTO che l'importo della fornitura è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 (come modificato dal D.Lgs 56/2017 e successivamente dal D.L. n. 76 del 16/07/2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021);

RITENUTO, in considerazione dell'ammontare di spese del servizio superiore ai 5.000,00 euro esclusa IVA, di concludere l'iter dell'acquisto mediante trattative diretta sul Mepa;

PRESO ATTO che la trattativa diretta risponde alla fattispecie normativa dell'affidamento diretto, con procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del d.Lgs.50/2016;

PRESO ATTO che la modalità di acquisto tramite trattativa diretta riduce la tempistica permettendo procedure più immediate nella fornitura, come da esigenza dell'Arta data l'urgenza della fornitura;

DATO ATTO che i principi posti dall'art. 30 del D.Lgs.50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePa, gestito da Consip S.p.A., in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;

DATO ATTO che i presupposti per l'affidamento della fornitura suddetta sono i seguenti:

- istruttoria/ricerca di mercato, condotta dal direttore del Distretto prov.le di L'Aquila, D.ssa Virginia Lena;
- presenza di ragioni tecniche individuate circa le caratteristiche tecniche e qualitative della strumentazione scientifica oggetto della fornitura;

RILEVATO che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è attiva l'iniziativa "**BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA**", nella quale è prevista la possibilità di acquisire la fornitura del servizio oggetto della presente determinazione, tramite negoziazione con la società suddetta;

RITENUTO, per tutte le motivazioni sopra riportate, di attivare la procedura di legge all'interno del mercato elettronico mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16/07/2020 e dal D.L. n.77 del 31/05/2021 con inoltro di Trattativa Diretta rivolta al fornitore "THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.", abilitato all'iniziativa "**BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA**



E DIAGNOSTICA”;

RITENUTO di porre quale prezzo a corpo la somma di Euro 40.736,30 + IVA al 22%;

VISTO l'art.103 comma 11 del D.Lgs.50/2016 secondo cui *“È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità;..... l'esonero dalla prestazione della garanziae' subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione”;*

RITENUTO, pertanto, per le suddette motivazioni, di non chiedere la cauzione definitiva, in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e la cauzione può essere considerata facoltativa negli acquisti sottosoglia (vedi Linee Guida Anac n.4), in considerazione dello sconto praticato e della comprovata solidità del fornitore;

DATO ATTO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessaria la redazione del DUVRI;

CONSIDERATO che, come previsto dalle linee guida pubblicate dall'ANAC sul proprio sito (“Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”), nella determinazione a contrarre devono essere già esposti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.80 del D.Lgs.50/2016, come da apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, (**Allegato 9**);

ACQUISITA la verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, dalla quale non risultano annotazioni, come da Visura del Casellario Informatico Anac allegata (**Allegato 10**);

DATO ATTO che è stata verificata la regolarità contributiva della ditta THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A. tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INAIL_29542803 con scadenza validità 06/02/2022 (**Allegato 11**);

DATO ATTO che la Società ha sottoscritto la dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di interesse ai sensi della Legge 190/2012 e dell'antipantouflage ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter della Legge 165/2001 (**Allegato 12**);

VISTA tutta la documentazione predisposta per la procedura di che trattasi;

RITENUTO che sussistano tutti i presupposti per l'affidamento diretto sopra richiamato;

PRESO ATTO che si procederà sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ai controlli prescritti dalla legge in base alla tipologia di affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 133 del 19/11/2020 di adozione del bilancio di Previsione 2021-2023;



VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 03/03/2021 di adozione della prima variazione al bilancio di Previsione 2021-2023;

VISTA la D.G.R. N. 207 del 22/04/2021 con cui la Regione Abruzzo ha approvato il bilancio di Previsione 2021/2023 di ARTA ABRUZZO e la prima variazione allo stesso, ai sensi dell'Art. 8 c. 8 della L.R. 64/98 ARTA;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 121 del 21/09/2021 di adozione della seconda variazione al bilancio di Previsione 2021-2023;

DATO ATTO che l'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (c.d. Manovra correttiva), intervenendo sulla formulazione dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, estende l'applicazione della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) agli enti della Pubblica Amministrazione come definita dall'art. 1, comma 2 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (più in dettaglio "per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e gli altri soggetti che costituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche individuati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)...");

VISTO che, pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, anche le Agenzie per la Protezione dell'Ambiente sono ora incluse fra i soggetti che applicano il regime della scissione dei pagamenti per le operazioni per le quali è emessa fattura, comprese le fatture relative a compensi per prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte;

RICHIAMATA la Legge n° 96/2017, di conversione del D.L. n° 50/2017, e vista la circolare esplicativa n° 27 del 7/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa;

RITENUTO di provvedere, per le motivazioni sopra esposte, ad impegnare la spesa di Euro 49.698,28 IVA inclusa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato "Spese per investimenti art.1 bis L.64/98" del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dall'art.7 comma 4 del D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, per cui si è proceduto a richiedere il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): **8967157C0A**, che si allega alla presente (**Allegato 13**);

ACQUISITO il documento al ns.Prot.n°0053592 del 03/11/2021 allegato (**Allegato 14**), con cui la società "THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A." comunica l'esistenza di conto dedicato ad appalti/commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L. 136/2010, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett.a), legge n. 217 del 2010;

DATO ATTO dell'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse del firmatario del presente provvedimento, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

DETERMINA



1) **DI PRENDERE ATTO** della richiesta effettuata dal direttore del distretto prov.le di L'Aquila con nota Prot.n°0052688 del 28/10/2021 circa la necessità di acquistare, per tutte le motivazioni esposte nella richiesta stessa, una strumentazione scientifica Estrattore ASE 350 da destinare alle attività analitiche dei laboratori;

2) **DI PRENDERE ATTO** della *“Lettera di Unicità Estrattore Accelerato con solvente ASE 350”,* acquisita al ns.Prot.n°0053268 del 02/11/2021, dalla quale si evince che...” *la filiale italiana della Thermo Fisher Scientific è l'unica società autorizzata a commercializzare strumentazioni a marchio Dionex Thermo Fisher Scientific sul territorio nazionale”,* in quanto lo strumento ASE basa la sua unicità e infungibilità sui seguenti brevetti di esclusiva proprietà della Thermo Fisher Scientific: 5.843.311-5.547.976-5.660.727-5.785.856;

3) **DI PRENDERE ATTO** che sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è disponibile il metaprodotto all'interno del bando *“BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”*;

4) **DI PROCEDERE**, nel rispetto della normativa vigente in ordine alle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016, come modificato dal D.L. n.76 del 16.07.2020 e dal D.L.77 del 31/05/2021, per tutte le motivazioni sopra riportate, all'affidamento della fornitura del suddetto bene con inoltro di trattativa diretta rivolta al fornitore *“THERMO FISHER SCIENTIFIC S.P.A.”* con sede in Rodano (MI) – Strada Rivoltana – C.F./Partita IVA 078179, abilitata all'iniziativa *“BENI - RICERCA, RILEVAZIONE SCIENTIFICA E DIAGNOSTICA”*;

5) **DI INDIVIDUARE**, quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016, la D.ssa Rita Aloisio, a carico del quale sussiste inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti di interesse, ai sensi di quanto previsto dal codice di comportamento e dalla legge anticorruzione;

6) **DI PRENDERE ATTO CHE** sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI;

7) **RITENUTO** di non chiedere la cauzione definitiva in quanto trattasi di affidamento diretto ai sensi dell'art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs.50/2016 e la cauzione può essere considerata facoltativa negli acquisti sotto soglia (vedi Linee Guida Anac n.4), in considerazione dello sconto praticato e della comprovata solidità del fornitore;

8) **DI IMPEGNARE** allo scopo la somma complessiva di euro Euro 49.698,28 IVA inclusa sul capitolo 09.02.2.02.619.0 denominato *“Spese per investimenti art.1 bis L.64/98”* del bilancio finanziario 2021, che presenta la necessaria disponibilità;

9) **DI DARE ATTO** che si è proceduto sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, ad alcuni dei controlli prescritti dalla legge (possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, verifica annotazioni riservate su piattaforma ANAC, verifica regolarità contributiva tramite DURC online);

10) **DI DARE ATTO** che si procederà sull'aggiudicatario, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 4 e della normativa vigente in materia, agli ulteriori controlli prescritti dalla legge in base alla



tipologia e all'importo dell'affidamento e che si procederà alla stipula del contratto mediante Trattativa Diretta sul Mepa esclusivamente ad esito regolare degli stessi;

11) **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa su presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura e ad attestazione di effettuazione di installazione/collaudò;

12) **DI DARE ATTO** che, ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito da parte dell'Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture il seguente codice CIG identificativo della presente fornitura: **8967157C0A**;

13) **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;

14) **DI DISPORRE** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 15/11/2021

Il Dirigente della Sezione DIRIGENTE
SALCE DANTE CARLOS / ArubaPEC S.p.A.

